



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA

Ufficio Logistico – Sezione Commissariato ed Armamento

- Drappello Commissariato -

Via Cavour, 2 – 90133 Palermo – Tel. 091/7442078 – PEC: pa0520000p@pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO

**PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA
CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO
STABILIMENTO BALNEARE DELLA GUARDIA DI
FINANZA DENOMINATO “LIDO DEL FINANZIERE”, SITO
IN LOCALITÀ MORTELLE - MESSINA.
PERIODO: ANNI 2025 – 2027.**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E ORARI DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	3
ART. 5 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE OSPITI.....	4
ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	5
ART. 8 - IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE.....	7
ART. 9 - CORRISPETTIVI PER I SERVIZI.....	7
ART. 10 - PREZZI AL PUBBLICO E REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 11 - RAPPRESENTANTE PER LA S.A. E PER IL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 12 - ONERI.....	8
ART. 13 - CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA S.A.....	10
ART. 14 - ASPETTI GESTIONALI.....	11
ART. 15 - ABBIGLIAMENTO, REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.....	17
ART. 16 - MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E RIASSETTO.....	18
ART. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	18
ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	18
ART. 19 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO.....	19
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	19
ART. 21 - SUBAPPALTO.....	20
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 23 - CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ.....	20
ART. 24 - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI.....	21
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA.....	22
ART. 26 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	22
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
ART. 28 - CONTROVERSIE.....	23

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina dell'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 36/2023, ad imprese in possesso dei necessari requisiti, della gestione dell'organismo di protezione sociale, stabilimento balneare "**Lido del Finanziere**", sito in località Mortelle (ME).

I servizi oggetto della concessione in argomento sono i seguenti:

- a. Servizio di noleggio sdraio, lettini, ombrelloni, cabine;
- b. Servizio bar al banco, con la distribuzione di prodotti di pasticceria, snack, gelateria, bevande;
- c. Servizio arenile - assistenza bagnanti;
- d. Eventuali servizi aggiuntivi e complementari a quelli sopra indicati (ristorante, giochi per adulti e bambini, intrattenimenti, ecc.).

I suddetti servizi dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle aree e nei locali autorizzati dalla Stazione Appaltante (di seguito anche S.A.).

ART. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione è pari ad **€ 334.035,00 (IVA esclusa)**. Tale valore, presunto, è aleatorio e non è vincolante per l'Amministrazione, in quanto è da considerarsi indicativo poiché trattasi di commessa a quantità indeterminata.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E ORARI DEL SERVIZIO

Il contratto sarà efficace **dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2027**.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii., la durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni durante l'orario e per il periodo di apertura che sarà stabilito di anno in anno, seguendo le disposizioni in materia di balneazione emanate sia dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sia dalla Capitaneria di Porto.

In tale periodo temporale, l'apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni.

Il Concessionario potrà effettuare aperture serali, con orario 19.00-24.00, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientela e previa comunicazione al Preposto.

Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell'atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi.

In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionario.

In caso di diniego da parte del Concessionario, si procederà all'esecuzione in danno, ex art. 2931 del Codice Civile, del servizio.

Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto oltre all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 4 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Personale qualificato delle imprese concorrenti, dotato di regolare e valida delega scritta, dovrà effettuare obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, sopralluogo dei luoghi e dei locali oggetto del bando di gara che sarà pubblicato.

Al termine sarà rilasciata, a ciascun concorrente, apposita attestazione di avvenuto sopralluogo la quale dovrà essere poi allegata alla documentazione di gara.

ART. 5 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il Gestore dovrà provvedere all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di propria pertinenza necessarie per l'espletamento del servizio in argomento, ove richiesto dalla vigente normativa, tra cui quelle sanitarie eventualmente previste.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE OSPITI

L'ammissione del personale potrà avvenire sulla base della normativa vigente in materia di "Disposizioni per la gestione degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di Finanza", approvate con circolare n. 73596, in data 11/03/2019, nonché di ogni altra direttiva emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Le persone ammesse a fruire degli interventi di protezione sociale in argomento saranno:

- a) prioritariamente, gli appartenenti alla Guardia di Finanza – in servizio e in congedo – e i componenti dei rispettivi nuclei familiari (per nucleo familiare deve intendersi quello risultante dallo stato di famiglia, nonché il convivente non coniugato del militare del corpo);
- b) i coniugi superstiti, che non abbiano contratto nuove nozze e gli orfani, anche qualora abbiano raggiunto la maggiore età, purché siano conviventi e inseriti nel nucleo familiare originario oppure risultino ancora a carico del genitore superstite;
- c) compatibilmente con la ricettività delle strutture, tutte le Autorità nazionali o locali che ne facciano richiesta, ovvero le persone munite di particolari titoli di benemerenzia, inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse per la Guardia di Finanza.

Ferma restando l'esigenza di assicurare, in via prioritaria, la fruizione dei servizi di protezione sociale alle categorie citate nei punti *ut supra* a), b) e c), sarà possibile consentire l'accesso, in via residuale, secondo il seguente ordine di priorità, anche:

- d) ai familiari del personale del Corpo – in servizio e in congedo – e ad altri ospiti, purché unitamente a un avente diritto o da questi accreditati e in possesso di requisiti di comprovata onorabilità;
- e) al personale delle Forze Armate e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari;
- f) al personale delle Forze di Polizia e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari.

Tutti i fruitori dei servizi del lido dovranno essere iscritti, a cura del Concessionario, su apposito “registro dei fruitori”, che verrà consegnato all'inizio della stagione balneare a cura della S.A.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI

Servizio di noleggio sdraio, lettini, ombrelloni, cabine.

Il *Concessionario* dovrà provvedere, ad ogni inizio di stagione, all'approntamento della spiaggia, anche mediante l'utilizzo di appositi automezzi per la rimozione di detriti e rifiuti portati dalle correnti del mare e accumulatisi sull'arenile.

Il *Concessionario* utilizzerà i beni concessi in affidamento ovvero una dotazione suppletiva di sdraio, lettini, ombrelloni che intenderà apportare, purché compatibile e similare, in quanto a dimensioni, colori e modelli rispetto a quelli già esistenti.

La dotazione dovrà essere proporzionata agli spazi esistenti e rispettare le direttive che l'Autorità portuale e locale stabilisce in termini di distanza minima tra le file di ombrelloni e tra gli ombrelloni stessi. L'Amministrazione non sarà responsabile per qualsiasi, eventuale irregolarità dell'impresa aggiudicataria in relazione alle suddette disposizioni.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la S.A. si riserva di acquistare eventuali, altri lettini, sdraio, ombrelloni, ecc., nelle quantità che la S.A. riterrà necessaria.

Il singolo posto-ombrellone potrà essere assegnato ed usufruito da un massimo di 4 persone complessivamente.

Nella prima fila, un posto ombrellone sarà sempre riservato per la Superiore Gerarchia ovvero per le Autorità.

Le prime 5 file di ombrelloni saranno riservate agli *appartenenti al Corpo*. Nel caso in cui dette 5 file non vengano occupate entro le ore 10.00, il *Concessionario* potrà noleggiare giornalmente i relativi posti-ombrellone anche ai c.d. *ospiti*.

Servizio bar

Il servizio bar è obbligatorio, pertanto lo stabilimento deve essere convenientemente dotato di prodotti alimentari / bevande di abituale consumo da bar, delle migliori qualità commerciali e forniti da aziende qualificate e certificate a livello locale e nazionale (sono vietati acquisti da aste fallimentari, discount, ecc.).

Il listino prezzi riservato agli *appartenenti al Corpo* ed *Ospiti* è quello offerto in sede di gara (c.d. prodotti in convenzione), mentre per ulteriori prodotti da bar (c.d. fuori convenzione) il *Concessionario* presenterà annualmente un'offerta, la cui congruità e concorrenzialità, rispetto ai prezzi praticati per analoghi prodotti da esercizi limitrofi, verrà valutata ed approvata dal Comandante della S.A. e riportato su apposito **listino da esporre alla**

cassa della sala bar e in altro luogo tale da poter essere ben visibile agli utenti della struttura.

Al *Concessionario* incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale da esso dipendente.

È vietato fumare nei locali di pertinenza del servizio. Le eventuali irregolarità saranno contestate dallo stesso Concessionario e poi comunicate al Preposto.

Il *Concessionario* utilizzerà i beni concessi in affidamento, ovvero anche altri beni che intenderà apportare, e dovrà tenere conto delle eventuali preferenze espresse dall'utenza o rilevate dai consumi giornalieri.

I tavolini e le sedie presenti nell'area bar potranno essere utilizzati solo da coloro che usufruiscono del servizio bar e dell'eventuale servizio ristorazione.

Servizio ristorazione e pizzeria

È un servizio obbligatorio. Il *Concessionario* aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, potrà presentare un'offerta (rivalutabile annualmente) per un menù comprendente antipasti, primi, secondi e quant'altro e un menù per le pizze.

La congruità e concorrenzialità, rispetto ai prezzi praticati per analoghi prodotti da esercizi limitrofi, verrà valutata ed approvata dal Comandante della S.A. e riportato su apposito manifesto da esporre nella sala bar/area cassa e, comunque, in altro luogo tale da poter essere ben visibile agli utenti della struttura.

Le attrezzature, macchine, installazioni, personale, materie prime e quant'altro necessario per l'erogazione del servizio saranno a carico del *Concessionario*.

Al *Concessionario* incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

Il *Concessionario* dovrà tenere conto delle eventuali preferenze espresse dall'utenza o rilevate dai consumi giornalieri.

È vietato fumare nei locali di pertinenza del servizio.

Prodotti alimentari offerti

Tutti i prodotti per i quali il *Concessionario* ha formulato un'offerta, dovranno **obbligatoriamente** essere disponibili alla vendita.

Tutti i prodotti acquistati dovranno essere fatturati e, a richiesta, le stesse fatture esibite alla S.A., ai fini di verificare la congruità dei prezzi.

Tutti i prodotti, sia le pietanze che le bevande offerti presso lo stabilimento, devono essere di ottima qualità, con gusti assortiti e confezionati con ingredienti di prima qualità.

La somministrazione in grammi delle porzioni alimentari ed in centilitri delle bevande dovrà rispettare (ove non espressamente specificato), quantitativamente, gli standard commerciali comunemente adottati dai locali aperti al pubblico nel comune di Messina (ME).

Tutti i prodotti alimentari devono essere conservati conformemente alle loro caratteristiche merceologiche-commerciali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

La conservazione degli alimenti, la manipolazione e la somministrazione devono rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti da qualsiasi Autorità emanate.

La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del *Concessionario*, che dovrà consegnare a questa S.A. il proprio manuale H.A.C.C.P. (piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti), redatto ai sensi D.Lgs 193/07 (ex D. Lgs. 155/97).

È assolutamente **vietata la somministrazione di super alcolici**.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e ss.mm.ii.), il Gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che gli alimenti approvvigionati non contengono ingredienti di tale natura.

Altri servizi offerti

Per gli altri servizi offerti in sede di gara, il *Concessionario* avrà l'obbligo di reperire attrezzature, macchine, installazioni, personale, materie prime e quant'altro necessario per l'erogazione del servizio.

Tali ulteriori servizi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla S.A.

ART. 8 - IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Gestore deve rispettare le sotto indicate norme amministrative e sanitarie in materia di igiene e sicurezza alimentare:

- D.Lgs. 27/01/1992, n. 109, di Attuazione delle direttive CEE n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- Regolamento CE n. 178/2002 sulla rintracciabilità di tutti gli alimenti;
- Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Il Gestore dovrà assicurare per il servizio bar pulizia e sanificazione degli ambienti con proprio personale ed è, inoltre, tenuto agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene sanitaria nonché ad informare tempestivamente l'Amministrazione dell'esistenza di malattie infettive e comunque rilevanti per l'attività svolta, contratte dal personale dipendente. Dovrà sottostare – altresì - alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire le Autorità competenti.

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

In conformità al Regolamento CE n. 852/2004, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, il Gestore dovrà garantire l'idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l'idoneità sanitaria dello stesso.

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in regola coi principi del sistema di autocontrollo igienico per la sicurezza degli alimenti (HACCP) attuato allo scopo di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.

ART. 9 - CORRISPETTIVI PER I SERVIZI

I corrispettivi per i servizi di cui al precedente punto 6 rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per la S.A. da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

A fronte del pagamento da parte dell'utenza, il *Concessionario* rilascerà regolare documento fiscale, secondo le norme vigenti, ove saranno analiticamente descritte le voci dei servizi di cui si è usufruito, con il relativo prezzo.

La S.A. non è responsabile dei mancati pagamenti dovuti dagli utenti al *Concessionario*. Pertanto, qualora quest'ultimo dovesse pretendere il ristoro di servizi erogati e non pagati, dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'utente.

ART. 10 - PREZZI AL PUBBLICO E REVISIONE PREZZI

Il *Concessionario* si impegna ad effettuare le prestazioni dei servizi, con finalità di protezione sociale, di cui al precedente punto 6 e a vendere generi di conforto agli appartenenti al Corpo e ai relativi ospiti, in base al **listino prezzi** (I.V.A. inclusa) scaturente dallo sconto offerto nell'ambito dell'offerta economica, con conseguente rilascio di documento fiscale.

Il predetto listino dovrà essere approvato dal Comandante della S.A. ed esposto nella sala bar/ristorante e, comunque, in un luogo tale da poter essere ben visibile agli utenti della struttura.

I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di revisione prezzi, prevedendo, pertanto, l'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile e dall' art. 60 del Codice degli Appalti.

L'introduzione di nuovi generi, da inserire tra i prodotti in somministrazione o in vendita presso il bar/ristorante, deve essere autorizzata dalla S.A., a giudizio insindacabile di quest'ultima, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE PER LA S.A. E PER IL CONCESSIONARIO

Il Comandante della S.A. designa un responsabile quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (d'ora in poi D.E.C) e, in caso di assenza, un suo sostituto.

A quest'ultimo faranno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi compresa l'esclusiva competenza a intrattenere rapporti formali con il *Concessionario*.

Il rappresentante del *Concessionario* sarà il Presidente, se trattasi di Organizzazioni costituite tra il personale, ovvero il Rappresentante legale, se trattasi di Enti o terzi, salvo diversa comunicazione; esso sarà il responsabile qualificato, per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

In caso di temporanea o prolungata assenza del rappresentante, il *Concessionario* provvederà a nominare un sostituto, dandone comunicazione alla S.A.

La S.A. può richiedere, in qualsiasi momento di vigenza del contratto, la sostituzione del suddetto rappresentante, qualora risulti insoddisfacente l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - ONERI

I locali e relative pertinenze ove svolgere l'attività di balneazione, i relativi impianti fissi, arredi, attrezzature, pentolame e stoviglie saranno messi a disposizione dalla S.A. nella **misura e nello stato d'uso in cui si trovano e nei limiti di quelli già presenti in loco**. Il *Concessionario* potrà utilizzarli per il tempo strettamente necessario all'erogazione del servizio. L'Amministrazione potrà implementare la dotazione di materiale, qualora vengano assentite apposite risorse finanziarie a tal fine.

Ulteriori oneri

Le prestazioni, di cui al presente Capitolato Tecnico, sono poste a totale carico del Concessionario, che vi provvederà con propria organizzazione, personale e mezzi, integrando il materiale fornito dalla S.A., ove mancante, e con esclusiva responsabilità e rischio contrattuale.

In particolare sono a carico del Concessionario le seguenti spese:

(a) per quanto attiene il servizio nei locali dati in concessione:

- approvvigionamento dei generi alimentari, materie prime e bevande;
- ulteriore allestimenti ed arredamenti decorosi;
- attrezzature, apparecchiature, dotazioni, suppellettili e strumenti di lavoro obbligatori per legge;
- trasporto degli arredi, delle attrezzature, delle dotazioni e dei prodotti e derrate, ecc. ed il relativo stivaggio;
- il collegamento degli arredi, delle attrezzature in utilizzo alla rete idrico-elettrica;
- riassetto, pulizia e sanificazione dei locali e relative pertinenze, nonché impianti fissi, arredi, attrezzature, pentolame e stoviglie;
- servizi di derattizzazione e di disinfestazione;
- formazione e aggiornamento del personale e per il corredo necessario;
- ove mancante, acquisto di attrezzatura e dotazioni necessarie al buon funzionamento del servizio (ad esempio lavastoviglie, macchina per il caffè, posateria, tazzine, tazze bicchieri, tovagliato, scaldavivande, vasellame vario, ecc. per quanto possibile non inferiore e almeno omogenea a quelle eventualmente già in uso, nonché compatibili agli standard del servizio e adeguati all'uso ed al decoro degli ambienti);
- abbellimenti dei locali;
- telefonia;
- fornitura dell'energia elettrica, compresa quella per l'illuminazione dei locali pertinenti al servizio;
- fornitura dell'acqua calda e fredda e spese di provvista acqua potabile per le esigenze del servizio o dei locali di pertinenza;
- fornitura di gas, combustibili ed energia per il riscaldamento e il funzionamento delle dotazioni e dei locali pertinenti al servizio;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della struttura;
- raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali;
- idoneo servizio di salvataggio bagnanti;

-
- manutenzione ordinaria;
 - pitturazione annuale cabine e locali del lido.

(b) per quanto attiene agli oneri fiscali ed altri oneri di legge:

- imposte fiscali, governative, comunali ed altre, derivanti dall'assunzione dell'appalto (es.: Ta.Ri ecc.);
- registratori fiscali da fornire in numero sufficiente per assicurare tutti i servizi offerti;
- canone annuale per l'occupazione dei locali ed aree ad uso governativo destinati al servizio, come meglio specificati nell'Atto di concessione per l'utilizzo di spazi in immobili in uso governativo, che verrà sottoscritto con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale della Sicilia, indicativamente pari a € 600,00 annui;
- polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici, nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) a manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente, da stipulare in favore del Reparto T.L.A. Sicilia P.IVA e Cod. Fisc. 80019230822, per un importo indicativo di € 56.137,00, pari al valore dei beni dello Stato presenti e oggetto dello stipulando atto;
- il Concessionario del servizio dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 e di durata almeno pari a quella del contratto. La polizza sarà costituita, a proprie spese, per responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni o infortuni derivanti, nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio, da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, disposizioni normative o altre prescrizioni impartite;
- le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le normative vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene dei luoghi di lavoro e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per l'incolumità del personale impiegato nell'espletamento dei servizi. Il Concessionario potrà essere chiamato periodicamente a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale;
- tutte le spese relative alla stipula del contratto per l'affidamento dei servizi di che trattasi.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA S.A.
--

La consegna di locali, beni ed attrezzature di proprietà della S.A. sarà oggetto di regolare verbale di inventario all'inizio del servizio, redatto per attestare la qualità, la quantità, lo stato d'uso dei beni messi a disposizione del *Concessionario* e firmato:

- per la S.A., dal "Rappresentante" ovvero dal "consegnatario dei materiali" ovvero altra persona nominata dal Comandante della S.A.;
- per il *Concessionario*, dal Rappresentante Legale o da un suo delegato con delega scritta.

Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione.

Alla scadenza del contratto, il *Concessionario* è tenuto a riconsegnare alla S.A. i locali, gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in

buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti dovuti alla normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto ai verbali di consegna saranno oggetto di valutazione e addebito economico da parte della S.A.

Il *Concessionario* della gara d'appalto potrà apportare modifiche ai locali, attrezzature e materiali allo stesso affidati, solo su preventivo benestare scritto della S.A.

Eventuali adeguamenti e migliorie resteranno acquisite dalla S.A., senza che il *Concessionario* abbia diritto a compenso. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili o agli impianti, si intendono acquisite dalla S.A., fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere, eventualmente, il ripristino dello stato originario.

È altresì fatto divieto al *Concessionario* di destinare i locali, beni ed attrezzature per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

Qualora alla cessazione del rapporto, il *Concessionario* non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi nei termini indicati dalla S.A., si procederà al rilascio coattivo ai sensi dell'art. 823, 2° comma, Codice Civile.

ART. 14 - ASPETTI GESTIONALI

L'Amministrazione metterà a disposizione della ditta Appaltatrice, per lo svolgimento dell'attività di gestione balneare:

- a. arenile demaniale per complessivi mq. 4.766,00, di cui mq 3.695,00 circa di arenile e mq 1.071,00 circa, destinata ad ospitare le infrastrutture, assegnata dalle competenti Autorità Marittime con concessione nr. 36142/2020 in proroga ex art. 1 del D.L. 131/2024 convertito in L. 166/2024, provvista di:
 - nr. 47 cabine fisse in legno;
 - nr. 9 cabine spogliatoio in muratura;
 - nr. 1 area ristoro.
- b. le attrezzature elencate nell'**annesso 1**;

I servizi oggetto di concessione avranno ad oggetto le prestazioni di seguito elencate:

A) IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Si farà riferimento alla planimetria, parte integrante del presente disciplinare (**annesso nr. 2**).

DISPOSIZIONI TECNICHE

Sono a carico del Gestore gli oneri per:

- i materiali di minuteria e consumo (viti, chiodi, guarnizioni, squadrette, silicone, piastre, interruttori ecc.) per completare, a regola d'arte, il montaggio di tutte le strutture ed impianti (comprese eventuali sostituzioni di parti in legno o altri elementi), il trasporto, la sorveglianza in fase di costruzione e lo smontaggio delle strutture;

- tutte le manutenzioni ordinarie (tinteggiatura locali e opere in metallo, infissi interni ed esterni, impianto elettrico, idrico-sanitario e gas, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione, spurgo pozzi neri, ecc.) delle strutture e locali permanenti (corpi di fabbrica in muratura, cabine, tettoie, aiuole, piazzali esterni, parcheggio, opere in ferro, ecc.) e relativi impianti.
- La pitturazione delle cabine in legno e muratura.

B) MONTAGGIO E SMONTAGGIO PORTE E STRUTTURE A PROTEZIONE DEGLI INFISSI

Al fine di salvaguardare, durante il periodo di chiusura stagionale, gli infissi delle strutture nonché impedire atti vandalici e accessi abusivi, sono ivi installati pannelli coibentati protettivi.

Sarà onere del Gestore provvedere allo smontaggio/rimontaggio (a inizio/fine stagione balneare) di tali elementi ponendo in opera ogni materiale, vernici, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto montaggio e smontaggio degli stessi.

Analoga attività dovrà essere posta in essere dal Gestore per il montaggio/smontaggio delle porte delle cabine.

Il montaggio dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo la legislazione vigente in materia e dovranno essere rilasciate, ove previste, le certificazioni di conformità o di buona esecuzione.

Le cabine dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni d'uso, pertanto nell'ultimo anno di gestione dello stabilimento balneare, l'affidatario provvederà alla pitturazione delle stesse con vernice ad acqua di colore bianco e con materiale di prima scelta, rientrando tale attività nella manutenzione ordinaria.

Gli elementi protettivi e le porte delle cabine verranno riposti, a cura del gestore, in locali indicati dall'Amministrazione, presso la stessa struttura o in altri immobili del Corpo, dai quali dovranno essere recuperati per la successiva fase di montaggio.

In tal caso il trasporto avverrà a cura del Gestore senza oneri per l'Amministrazione.

Il montaggio/smontaggio dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

C) SERVIZIO DI VIGILANZA.

Il Gestore ha l'obbligo di vigilare sullo stabilimento balneare per tutto il periodo dell'affidamento senza soluzione di continuità (periodo estivo ed invernale).

D) MANUTENZIONE ORDINARIA

Sarà onere del Gestore provvedere alle seguenti manutenzioni:

MANUTENZIONE IMMOBILI

- tinteggiatura e piccoli ripristini dei locali interni e aree esterne;

-
- manutenzione cabine per garantire il corretto mantenimento e funzionamento;
 - verniciatura strutture lignee e metalliche (interne ed esterne);
 - manutenzione infissi;
 - manutenzione aree verdi;
 - esecuzione periodica di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (locali interni ed aree esterne);
 - fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento e manutenzione della struttura balneare.

Le manutenzioni dovranno essere eseguite a regola d'arte secondo la legislazione vigente in materia e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Sarà a carico del gestore:

- manutenzione ordinaria impianto elettrico interno ed esterno;
- manutenzione illuminazione esterna su pali o murature/strutture esistenti;
- manutenzione linea e quadretto autoclave;
- fornitura e sostituzione, durante la gestione, dei corpi illuminanti esausti o altra componentistica guasta;
- montaggio integrativo di eventuali plafoniere, prese, interruttori, ventilatori, fari, faretti e quant'altro ritenuto necessario dal Gestore per il migliore funzionamento e fruibilità dello stabilimento;
- fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento dell'impianto.

Le manutenzioni e l'eventuale montaggio di impianti integrativi dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo la legislazione vigente in materia e dovranno esser rilasciate, ove previste, le certificazioni di conformità o di buona esecuzione.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

Sarà a carico del gestore:

- manutenzione impianto idrico/sanitario (adduzione acqua e di scarico);
- manutenzione autoclave, pulizia e sanificazione recipienti idrici;
- manutenzione impianto fognario e eventuale operazione di spurgo;
- fornitura e sostituzione, durante la gestione, di accessori guasti e/o deteriorati (rubinetterie, sifoni, accessori bagno, tavolette wc, etc.);
- fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento dell'impianto.

Le manutenzioni dovranno essere eseguite a regola d'arte secondo la legislazione vigente in materia e dovranno esser rilasciate, ove previste, le certificazioni di conformità o di buona esecuzione.

Il *Concessionario* ha facoltà, a tale specifico riguardo, di far eseguire operazioni integrative, avendole prima concordate con l'Amministrazione; non potrà comunque avviare autonomamente lavori straordinari che modifichino la struttura dei locali.

Gli apporti eventualmente installati durante il periodo di affidamento resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

E) SISTEMAZIONE OMBRELLONI E SDRAIO

La sistemazione di ombrelloni, sdraio e lettini in spiaggia, così come la loro custodia, è a totale carico del Gestore e dovrà garantire il passaggio degli utenti tra righe e file, secondo le direttive impartite dal Gestore della Sala Convegno Unificata alla sede di Messina.

A tal riguardo, sarà fornito un servizio steward di spiaggia per il controllo, l'apertura e la chiusura degli ombrelloni e per il corretto posizionamento giornaliero di lettini e sdraio.

Non è consentito l'utilizzo, da parte del Gestore e degli utenti, di arredo balneare al di fuori di quello fornito dall'Amministrazione.

F) SERVIZIO DI PULIZIA - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Una settimana prima dell'apertura stagionale dello Stabilimento, dovrà essere effettuata una pulizia preventiva mediante operazione di cernita della sabbia e disinfestazione dell'arenile con asporto a discarica del materiale di risulta, con oneri esclusivamente a carico della concessionaria.

I materiali di consumo concernente i servizi igienici e quant'altro necessario all'espletamento del servizio sono a carico del Gestore.

Per il funzionamento dello Stabilimento, il Gestore dovrà porre in essere le seguenti prestazioni minime:

dalle ore 07,00 alle ore 09,00:

- pulizia della sabbia, compresa la fascia di battigia antistante, rimuovendo ed asportando anche le eventuali alghe e rifiuti di ogni genere, smaltendoli nel rispetto della normativa vigente;

dalle ore 09,00 alle ore 19,00:

- pulizia marciapiedi e ingresso da effettuarsi ogni 2 (due) ore;
- sanificazione dei servizi igienici e delle docce da effettuarsi ogni due ore e reintegro dei materiali di consumo;
- eliminazione spazzatura da cestini e contenitori all'occorrenza;
- eliminazione di carte, bottiglie, lattine ed altro all'interno della struttura, all'occorrenza.

dalle ore 19,00:

- riordino di tutti gli arredi (ombrelloni, sdraio, sedie);
- pulizia di tutte le parti in cemento;
- pulizia di tutte le parti in legno;
- eliminazione spazzatura da cestini e contenitori;
- pulizia servizi igienici e docce con prodotti igienizzanti/disinfettanti;
- pulizia delle cabine e spogliatoi (spazzatura, spolveratura, pulizia specchi, porte e pannelli);
- pulizia fra gli spazi delle cabine, vari locali e cancellata esterna;
- ripristino materiale di consumo servizi igienici;
- pulitura ingresso, ufficio, magazzino ed ogni altro locale o area;
- mantenimento e pulizia delle aiuole e delle piante in vaso (irrigazione compresa).

Le operazioni riferite alle docce ed ai servizi dovranno essere verificabili attraverso apposite tabelle giornaliere da esporre presso la reception, dalle quali si dovranno desumere orario delle prestazioni e firma dell'operatore

G) SERVIZIO DI RECEPTION

Il servizio dovrà essere effettuato con continuità tutti i giorni e nelle ore di apertura dello Stabilimento.

Il personale addetto al servizio, al quale è richiesto un comportamento irreprensibile verso gli utenti, dovrà:

- controllare ed identificare, in base alle direttive ricevute, tutto il personale che accede;
- consegnare e ritirare le chiavi degli armadietti e/o cabine;
- espletare le formalità burocratiche;
- riscuotere le quote utenza a qualunque titolo, comprese quelle relative a varie attività di intrattenimento organizzate dalla ditta all'interno dello Stabilimento, con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale;
- rispondere alle telefonate in arrivo sull'utenza militare se attivata;
- qualsiasi altro incarico compatibile.

Il personale dell'Amministrazione in servizio di supervisione presso lo Stabilimento potrà richiedere l'effettuazione di controlli sulla legittima presenza di tutti o di alcuni utenti presenti all'interno dello Stabilimento.

H) SERVIZIO CONTROLLO DIURNO

Il Gestore dovrà vigilare tutti gli ingressi (sia quelli lato - "strada" che quelli lato - "mare"), affinché all'interno dello Stabilimento non sostino persone non aventi titolo.

È vietato anche l'ingresso ad estranei che chiedano di potere fruire del solo bar.

Gli eventuali estranei dovranno essere invitati a lasciare il lido; in caso di resistenza si dovrà immediatamente avvertire il personale militare in servizio presso lo Stabilimento.

I) SERVIZIO CONTROLLO NOTTURNO

Le strutture ed i materiali sono affidati al Gestore, che ne ha quindi l'onere della custodia.

Nell'arco notturno, provvederà alla vigilanza nei modi ritenuti più opportuni, facendosi comunque carico di eventuali danneggiamenti e/o mancanze dovuti a qualunque causa.

J) SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Sotto la propria responsabilità, il Gestore potrà effettuare attività di intrattenimento tese alla socializzazione degli utenti, a titolo di esempio:

- attività svolte con il coordinamento di animatori con D.J., giochi a premi, corsi vari, ecc.;

-
- musica dal vivo, piano bar serale, karaoke;
 - serate danzanti con cena / buffet;
 - aperitivi con intrattenimento;
 - animazione ludico/culturale per bambini.

Il Gestore programmerà le diverse iniziative in ragione delle ricorrenze / usi locali, a favore esclusivo degli utenti e loro ospiti e con modalità consone allo status dell'Istituzione e previa approvazione della S.A..

Per esigenze istituzionali o decoro, l'Amministrazione si riserva la possibilità di revocare l'attività programmata, senza che comunque l'affidataria possa pretendere risarcimento di alcun genere.

K) PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONI

Tutte le attività dovranno essere espressamente portate a conoscenza dell'Amministrazione con congruo anticipo.

La programmazione di massima delle serate / iniziative dovrà essere presentata entro l'avvio della stagione balneare, mentre il programma dettagliato di ogni iniziativa (anche aggiuntiva) dovrà essere presentato con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

L) SERVIZIO DI SALVAMENTO

1) ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere conforme alla normativa in vigore, attivo per tutta la stagione balneare ed esplicitato negli orari di apertura dello stabilimento.

Lo stesso deve essere assicurato con personale sufficiente in numero ed in possesso delle abilitazioni previste dalle norme in vigore nella stagione balneare per il particolare servizio.

2) DOTAZIONE DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore dovrà dotarsi dei materiali ed ausili previsti dalla normativa in vigore.

L'Amministrazione metterà a disposizione:

- monopattino di salvataggio;
- torretta di avvistamento, ubicata in prossimità della battigia ed in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

3) DOTAZIONI INDIVIDUALI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni individuali previste dalla normativa in vigore, il cui approvvigionamento è a carico del Gestore.

4) DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO

Il bagnino di salvataggio è tenuto:

- a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, vale a dire da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, **senza essere assegnato ad altre attività o mansioni**, ad assentarsi solo per giustificato

motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;

- a presidiare la torretta di avvistamento;
- a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta, riportante la dicitura "SALVATAGGIO" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti per eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

5) DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

Presso lo Stabilimento è messo a disposizione un locale destinato a pronto soccorso.

Il Gestore dovrà dotarsi dei materiali ed ausili previsti dalla normativa in vigore per assicurare il servizio.

ART. 15 - ABBIGLIAMENTO, REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il Gestore deve assicurare al personale, in tutti i settori d'impiego, idonei capi di vestiario, dispositivi individuali di protezione e targhette identificative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi non rispondenti, a suo insindacabile giudizio, al decoro e/o all'uso.

Il Gestore dovrà avvalersi di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente all'Amministrazione.

Entro 7 (sette) giorni calendarizzati prima dell'inizio dell'attività, il **Gestore comunicherà per iscritto** all'Ufficio Amministrazione **i nomi e le generalità complete delle persone da impiegare** per l'espletamento dei vari servizi, **il cui numero dovrà essere adeguato a garantire in maniera ottimale il servizio e, comunque, non potrà essere inferiore a due unità per ogni esercizio bar.**

Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro e non potrà, tassativamente, iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa, se non in regola con quanto richiesto.

Qualora si tratti di personale extra-comunitario, dovrà essere esibito il regolare Permesso di Soggiorno.

Nello svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, sempre formalmente corretto, usando la massima cortesia nei confronti degli utenti.

La S.A. si riserva la facoltà di richiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo, a parere motivato della S.A., in base a comportamenti assunti.

Il Gestore si obbliga a sollevare l'Amministrazione da tutte le eventuali controversie che dovessero intercorrere tra lui ed il dipendente personale in ordine ai vincoli contrattuali che li legano.

ART. 16 - MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E RIASSETTO

Il Gestore è responsabile di tutte le azioni relative alla pulizia e riassetto dei locali.

In particolare, l'organizzazione, la scelta dei materiali e la redazione dei documenti previsti saranno esclusiva competenza del Gestore, le cui azioni dovranno essere tese al rispetto della normativa (anche per lo smaltimento dei rifiuti) ed alla salubrità degli ambienti.

ART. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la manutenzione straordinaria dei locali ed impianti ivi insistenti, con la riserva di addebitare all'affidatario la spesa, nei casi di accertata responsabilità, per il danno dovuto ad incuria.

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.

Il Gestore si impegna in particolare:

- a. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b. ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, ove stipulati, da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- c. a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Gestore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, il pagamento delle retribuzioni, nonché l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da legge o contratto di lavoro, ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Gestore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto ed indipendentemente dalla struttura e dimensione del gestore stesso e da ogni altra loro qualificazione giuridica economica e sindacale.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, qualora ricorrenti.

La mancata regolarizzazione del personale può determinare l'immediata rescissione del contratto di affidamento costituendo grave inadempimento.

ART. 19 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicataria è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

La ditta dovrà inoltre:

- a. osservare le misure generali di tutela definite dal D. Lgs. 81/2008;
- b. rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione;
- c. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del personale;
- d. nominare, entro 15 giorni dall'inizio della gestione, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione, un "Responsabile della sicurezza" che dovrà provvedere all'attuazione di tutte le disposizioni in materia. Questi avrà, tra l'altro, il compito di tenersi in costante contatto con il Referente dell'Amministrazione per garantire il necessario coordinamento;
- e. fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il *Concessionario* è custode dei locali e delle aree ad esso assegnati e di tutto quanto in essi è contenuto, anche di proprietà della S.A..

Risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale addetto, possa derivare alla S.A. e a terzi in esecuzione del servizio prestato, sollevando la S.A. da ogni pretesa risarcitoria.

Lo stesso si obbliga ad assumere ogni responsabilità in caso d'infortunio o danni arrecati alla S.A. in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Esso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, al risarcimento dei danni causati ed in particolare alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati di proprietà della S.A., notiziandola.

Qualora non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la S.A. provvederà direttamente in danno del *Concessionario*, addebitandogli un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorato del 30% a titolo di penale. Tale importo, salvo maggiori spese che dovranno essere corrisposte, sarà incamerato mediante escussione della polizza di garanzia definitiva.

La S.A. si riserva in tal caso la facoltà di procedere con l'applicazione delle previste penali di cui all'art. 23 di questo Capitolato.

È, infine, sempre responsabile sia verso la S.A., sia verso terzi, della qualità del servizio fornito.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Si applica l'art. 188 del D. Lgs 36/2023.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della concessione in assenza di preventiva autorizzazione del Comandante dell'Ente.

In caso di trasformazione sociale, cessione del ramo d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione potrà proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché sia in possesso dei requisiti richiesti e rispetti le condizioni contrattuali, previa specifica autorizzazione da parte del Concedente.

La pena per la violazione di tali divieti è la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate alla S.A. per la risoluzione anticipata dello stesso.

Nel caso di Enti è possibile la gestione tramite altro organismo o società di cui l'Ente faccia parte.

ART. 23 - CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALITA'

La S.A. ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, attraverso propri rappresentanti, le verifiche ed i controlli necessari ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 355 e 356 del codice penale, si stabilisce che, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, la S.A. contesta formalmente i predetti inadempimenti al *Concessionario* con le modalità di cui agli artt. 52, 53, comma 2, lettera a), e 54 del D.M. 181/2014.

Il Preposto, qualora venga a conoscenza di fatti rilevanti, deve subito comunicarli al D.E.C, il quale metterà a conoscenza il R.U.P.. Successivamente, effettuate le valutazioni del caso, verrà direttamente informato il Comandante del Re.T.L.A.

Qualora nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali da parte del *Concessionario* ovvero difformità dalle vigenti disposizioni di legge in materia,

quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove l'Amministrazione rilevi fatti penalmente rilevabili.

La S.A. può procedere a diffidare il *Concessionario* affinché adempia all'esecuzione regolare e corretta del servizio, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 per presentare le proprie giustificazioni.

Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, la S.A., in ragione della gravità dell'inadempimento può:

- a) risolvere il contratto;
- b) provvedere all'esecuzione del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ovvero rivolgersi ai successivi classificati che hanno presentato offerta valida;
- c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penali previste dall'articolo 53 del D.M. 181/2014, se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Si applicano gli articoli 52, 53, comma 2, lettera a), e 54 del D.M. 181/2014, sottolineando che:

- trattandosi di contratto "a corpo", non è possibile procedere alla quantificazione del prezzo netto delle singole "prestazioni", o "porzioni di prestazioni", oggetto dello stesso. Per tale motivo, questa S.A. applicherà una penale pari all'uno per cento (1%) dell'intero valore contrattuale (IVA esclusa) per ogni inadempimento accertato, ex art. 53, comma 2, lettera a) del D.M. 181/2014;
- i termini dilatori di cui all'art. 54, commi 3 e 5, del D.M. 181/2014, sono ridotti a 10 giorni.

Le inadempienze nell'esecuzione del servizio, di cui si terrà conto per l'applicazione delle penali, sono indicate nel predetto art. 52 del D.M. 181/2014.

Le domande per condono penali, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate a questo Reparto T.L.A. Sicilia – Sezione Acquisti, a pena di decadenza, entro 10 giorni solari dalla data di ricezione della PEC inerente all'applicazione della penali.

Applicata la penale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il *Concessionario* dovrà provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di penali con accredito sul c.c.p. 13323902 intestato al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia – Guardia di Finanza - CODICE IBAN: IT84U0760104600000013323902.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore ed alle incombenze previste dalla legge.

ART. 24 - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI

Il *Concessionario* riconosce agli utenti il diritto di segnalare alla S.A. lamentele e inconvenienti che si verificano nel servizio.

Presso l'Ufficio del Rappresentante per l'Amministrazione, sarà reso disponibile agli utenti apposito "Registro delle osservazioni" sul quale i medesimi potranno far risultare eventuali osservazioni e/o lamentele afferenti le modalità di svolgimento del servizio e la qualità dei cibi e bevande somministrati.

L'esistenza del suddetto registro sarà resa nota mediante apposito avviso.

Tale registro dovrà essere visionato e vistato con cadenza mensile dal Rappresentante per l'Amministrazione, il quale provvederà ad avviare le iniziative necessarie riguardanti richieste di giustificazione.

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza a detti obblighi, il *Concessionario*, ai sensi dell'art. 117 del Codice degli Appalti, ai fini della sottoscrizione del contratto, costituirà una "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di **cauzione** o, in alternativa, di **fideiussione** pari al 10% dell'importo contrattuale.

Detto documento sarà custodito, in originale, presso la sede di questo Reparto - Ufficio Amministrazione - Sezione Gestione Finanziaria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della concessione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e la mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o con una delle altre modalità di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 26 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il Contratto potrà essere risolto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione o recesso, il Concessionario non potrà avanzare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione delle eventuali prestazioni eseguite, di cui sia stata accertata la regolare esecuzione da parte del D.E.C.

Nel caso di risoluzione o recesso del contratto, la S.A. ha facoltà di affidare a terzi le attività oggetto del presente contratto, in danno del *Concessionario* inadempiente, mediante scorrimento della graduatoria di gara a termini di legge o, in assenza, al soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d'urgenza.

Al *Concessionario* inadempiente saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute dalla S.A. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il *Concessionario* è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, **entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi.**

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente - in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 alla luce della disciplina dell'Unione europea, in materia di protezione dei dati personali, assicurano la libera circolazione dei dati tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 - tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali di terzi in esecuzione di quanto previsto dal citato Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR).

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione del servizio, la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisita nello svolgimento del lavoro oggetto del presente Capitolato.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per le controversie insorte tra l'Amministrazione e l'impresa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Palermo.

IL CAPO DRAPPELLO COMMISSARIATO
(Mar. Giuseppe Centonze)

IL CAPO SEZIONE COMMISSARIATO E
ARMAMENTO
(Lgt. C.S. Raffaele Esposito)

V° per approvazione
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Massimo Giardina)